

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2009

La delegazione di parte pubblica costituita in applicazione dell'art.4 del CCNL del 22.1.2004 ed ai sensi dell'art.10, comma 1 del CCNL del 1.4.1999 e la parte sindacale costituita ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello stesso CCNL dell'1.4.1999, riunitesi nella sede del Comune di Capo di Ponte, in data 24/08/2009 hanno convenuto sul seguente contratto decentrato integrativo.

INDICE

TITOLO I° Disposizioni Generali

- ART. 1 Ambito di applicazione e durata
- ART. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse

TITOLO II° Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

- ART. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 CCNL del 22/01/2004

TITOLO III° Utilizzo delle Risorse Stabili

- ART. 4 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto
- ART. 5 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali assegnate
- ART. 6 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità
- ART. 7 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali in corso d'anno
- ART. 8 Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

TITOLO IV° Utilizzo delle Risorse Variabili

- ART. 9 Utilizzo delle risorse variabili per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

ART. 10 Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

| ART. 11 Riepilogo complessivo delle risorse

TITOLO V°

Definizione criteri di riparto risorse

ART. 12 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

ART. 13 Fondo lavoro straordinario

ART. 14 Disposizioni finali

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione e durata.

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno **2009**, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004.

Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, si intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 1.4.1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità delle parti pubbliche assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

Dato atto che:

- 1 "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40, comma 3, del D.Lgs 165/2001);
- 2 le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime;

nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano, entro trenta giorni, a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II°
Costituzione del fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Art. 3
Costituzione del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2009 risulta così costituito:

1. risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità (comma 2, articolo 31) così composte:

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2008			
<u>CONTRATTO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>		<u>IMPORTO IN EURO</u>
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 14 comma 4 – riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999		€ 145,31
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2:		€ 13.437,11
	ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio	€ 2.936,00	
	ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità	€ 352,85	
	ex lett. d) per la qualità della prestazione individuale	€ 958,23	
	ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi	€ 9.190,03	
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio		
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.e.d.		
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52 del monte salari dell'anno 1997		€ 720,75
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'1/1/2007		€ 2.600,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>05/10/2001</u>	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999		€ 1.393,26
	Art. 4 comma 2 r.i.a. da acquisire al fondo e relativa al personale cessato con decorrenza 01/01/2006 (€ 132,44 x 13 Tosana B.)		€ 1.721,72
<u>C.C.N.L.</u> <u>22/01/2004</u>	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001		€ 906,41
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 (spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti)		€ 730,98
	Quote retribuzioni progressioni economiche acquisite al fondo personale cessato periodo 1999-2005 (Tosana B.)		€ 662,44
<u>C.C.N.L.</u> <u>09/05/2006</u>	Art. 4 comma 1 incremento 0,50% del monte salari anno 2003 (spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti)		€ 808,87
<u>C.C.N.L.</u> <u>11/04/2008</u>	Art. 8 comma 2 incremento 0,60% del monte salari anno 2005 pari ad € 186.398,00 (spesa per il personale inferiore al 39% delle entrate correnti)		€ 1.118,39
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI			€ 24.245,24

2. risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL, così composte:

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008			
<u>CONTRATTO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>		<u>IMPORTO IN EURO</u>
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 15 comma 1 – lettera d) (sostituito dall'art. 4 comma 4 CCNL 5/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: <i>Economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati</i>		
	Art. 15 comma 1 – lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 – comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni		
	Art. 15 comma 1 – lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 5/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (Sicurezza in prima linea – progetto obiettivo ufficio ragioneria)		
	Art. 15 comma 1 – lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003		
	Art. 15 comma 2 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997		€ 1.663,27
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento dei servizi di controllo interno		
	Art. 15 – comma 5 – risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (non per incremento stabile delle dotazioni organiche)		€ 1.500,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 – comma 5 – le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.		
<u>C.C.N.L.</u> <u>14/9/2000</u>	Art. 54 quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finalizzata al finanziamento di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori		
<u>C.C.N.L.</u> <u>31/7/2009</u>	Art. 4 comma 2 incremento 1,5% del monte salari anno 2007 pari ad € 196.537,00 (spesa per il personale inferiore al 31% delle entrate correnti)		€ 2.948,06
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI			€ 6.111,33

TITOLO III° Utilizzo delle Risorse Stabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

Art. 4

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto

1) Le risorse destinate alla costituzione **del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva** sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.

2) Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità) dall'entrata in vigore del CCNL 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività. Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.

3) Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

4) Per l'anno 2009 le **quote mensili** dell'indennità di comparto finanziate con risorse stabili sono le seguenti:

Dipendente	Cat. al 1/1/2004	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr. 1/1/2003 Tab. D Col. (2)	indennità di comparto dall'1/1/2005 al 31/12/2005 Tab. D Col. (2) x 12 mensilità x n. dipendenti	Incrementi valori mensili indennità di comparto decorr. 1/1/2004 Tab. D Col. (3)	indennità di comparto dall'1/1/2008 al 31/12/2008 Tab. D Col. (2) x 12 mensilità x n. dipendenti
n. 2	D	€ 7,95	€ 190,80	€ 39,00	€ 936,00
n. 3	C	€ 7,01	€ 253,36	€ 34,45	€ 1.240,20
n. 1	A	€ 4,93	€ 59,16	€ 24,38	€ 292,56
Totali			€ 502,32		€ 2.468,76

Per un totale annuo complessivo di **€2.971,08**

Art. 5

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali assegnate

A) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ASSEGNATE NEL 2006: QUOTA SPESA GRAVANTE IL FONDO NELL'ANNO 2009.

Parte delle risorse stabili sono altresì destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria. Secondo la disciplina dell'art. 34 del CCNL 22.1.2004 gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che beneficia della progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2 e sono calcolati su base annua comprendendo anche la quota della tredicesima mensilità. Inoltre, dalla data di decorrenza dei predetti maggiori compensi, le risorse decentrate aventi carattere di certezza vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

Anche per l'anno 2009 i maggiori compensi annui finanziati con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	M. A.	P. P.
categoria	D	C
progressione orizzontale al profilo prof. dall'1.1.2006	D2	C4
maggiori retrib. tabellari annue + rateo 13a mens.	1.037,18 86,43	647,49 53,96
Totale aumenti retributivi annui lordi	1.1213,61	701,45

per un totale annuo complessivo di **€ 1.825,06**

B) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ASSEGNATE NEL 2007: QUOTA SPESA GRAVANTE IL FONDO NELL'ANNO 2009.

I maggiori compensi annui finanziati con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	M.A.	C. G. B.
categoria	D	B
progressione orizzontale al profilo prof. dall'1.1.2007	D3	B4
maggiori retrib. tabellari annue + rateo 13a mens.	1.938,65 161,55	266,69 22,22
Totale aumenti retributivi annui lordi	2.100,20	288,91

per un totale annuo complessivo di **€ 2.389,11**

C) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ASSEGNATE NEL 2008: QUOTA SPESA GRAVANTE IL FONDO NELL'ANNO 2009.

I maggiori compensi annui finanziati con risorse decentrate stabili sono pari a:

Dipendente	P. P.	G. V.
categoria	C	A
progressione orizzontale al profilo prof. dall'1.1.2008	C5	A2
maggiori retrib. tabellari annue + rateo 13a mens.	771,61 64,30	219,38 18,28
Totale aumenti retributivi annui lordi	835,91	237,66/2 118,83

per un totale annuo complessivo di € **954,74**

Art. 6

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi destinati all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una **indennità**, nella misura massima di **€ 300 annuali**

L'indennità di cui al presente punto è assegnata per la seguente specifica responsabilità ed è liquidata per l'anno 2009, in ragione dell'effettiva presenza ai dipendenti coinvolti nel servizio:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
Ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale	€ 300,00

Art. 7

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali previste nell'anno 2009

Dato atto che:

- 1) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriali B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A dalla posizione A1 alla A5;
 - per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7;
 - per la categoria C dalla posizione C1 alla C5;
 - per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6;
- 2) il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 22.1.2004 successivamente adeguata dal CCNL 9/5/2006;
- 3) con l'art. 34, comma 5 dello stesso CCNL non trova più applicazione la disciplina relativa al costo medio ponderato di ciascun percorso economico;
- 4) in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l'eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest'ultimo caso viene conservata *ad personam* la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
- 5) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

- A) In applicazione dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, come integrato dall'art. 9 del CCNL 11/04/2008 i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
1. per le selezioni relative alla categoria A e per quelle relative alla prima posizione economica successiva a quella iniziale delle categorie B e C accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorrono il criterio dell'esperienza professionale acquisita ed il criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nell'allegato B;
 2. per le selezioni relative alle categorie B e C riguardanti le posizioni economiche successive alla seconda accanto alla valutazione delle prestazioni svolte secondo il vigente sistema di valutazione ricorre il solo criterio dell'arricchimento professionale derivante da interventi formativi e di aggiornamento professionale secondo le modalità contenute nel citato allegato B;
 3. per le selezioni relative alla categoria D ed alle ultime posizioni economiche della categorie B e C ricorrono i criteri indicati al precedente punto 2, opportunamente integrati secondo le modalità definite nell'allegato B;
 4. ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione **un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi**. Nel caso di progressione verticale, cambiando l'inquadramento giuridico del dipendente, l'anzianità di servizio nella categoria è azzerata;
 5. la progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nella scheda per la progressione orizzontale di cui all'allegato B, nell'ambito comunque delle risorse disponibili definite nel presente contratto e nel rispetto del limite percentuale dei dipendenti in servizio per ogni categoria professionale;
 6. relativamente alla sola valutazione della prestazione individuale si tiene conto della media del punteggi attribuiti nelle schede di valutazione dell'ultimo triennio;
 7. l'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione minima ottenuta dall'applicazione della media delle valutazioni individuali dell'ultimo triennio;
 8. a parità di punteggio verrà data la precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica, nel caso di ulteriore parità al più anziano di età;
l'allegato B rappresenta il risultato della procedura di concertazione di cui all'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL del 31.3.1999 finalizzata alla definizione del sistema permanente di valutazione quale presupposto necessario per l'applicazione del presente articolo.
- B) La progressione orizzontale avrà decorrenza dal 1° gennaio. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riassegnati, in applicazione della disciplina dell'art. 17, comma 5 del CCNL de 1.4.1999, al fondo di cui all'art. 3 dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
- C) Per l'attuazione della progressione economica all'interno della categoria secondo la disciplina del precedente punto A) sono destinate con riferimento all'anno **2009** le seguenti risorse:
€2.252,52

Dipendente	D.E.	B.S.
<i>categoria</i>	D	D
<i>progressione orizzontale al profilo prof. dall'1.1.2009</i>	D4	D4
<i>maggiori retrib. tabellari annue + rateo 13a mens.</i>	1.039,62 86,64	1.039,62 86,64
<i>Totale aumenti retributivi annui lordi</i>	1.126,26	1.126,26

Art. 8

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, si destinano per l'anno in corso risorse stabili per finanziare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo pari a €. 13.552,73.

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2009:

IMPIEGO RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI AVENTI		
CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2009		
<u>CONTRATTO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO IN EURO</u>
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 – lettera i) Compenso specifiche responsabilità	€ 300,00
<u>C.C.N.L.</u> <u>22/1/2004</u>	Art. 33 comma 4 – richiamo tabella D Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente nell'anno 2009	€ 2.971,08
	Art. 34 – Fondo progressioni orizzontali:	
	- assegnate nel 2006 / quota gravante l'anno 2009	€ 1.825,06
	- assegnate nel 2007 / quota gravante l'anno 2009	€ 2.389,11
	- assegnate nel 2008 / quota gravante l'anno 2009	€ 954,74
	Fondo finanziante le progressioni orizzontali anno in corso	€ 2.252,52
	TOTALE	€ 10.692,51
<u>C.C.N.L.</u> <u>1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 13.552,73
	TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI	€ 24.245,24

TITOLO V°

Utilizzo delle Risorse Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.

Art. 9

Utilizzo delle risorse variabili per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

Va precisato che il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonché particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce di fruizione dei servizi connessi alle esigenze degli utenti e degli uffici, oltre alla reperibilità, oneri rischi o disagi particolarmente rilevanti. Di conseguenza è destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festivo e festivo notturno, e disagio.

***COSTITUZIONE FONDO ***

Ai sensi del C.C.N.L. 22.01.2004 il fondo è costituito avendo a riferimento la somma prevista, complessivamente, nell'anno 2008 per il pagamento delle indennità previste dall'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR 333/90 ed esattamente:

€ _____	per indennità di turno;
€ _____	per indennità di reperibilità;
€ <u>360,00</u>	per indennità di rischio;
€ <u>189,00</u>	per maneggio valori;
€ _____	per orario ordinario notturno e festivo;

per un totale di € 549,00, cui va aggiunto l'importo di € 1.840,00 per fondo speciale condizioni di disagio.

Complessivamente, la somma spendibile per l'anno in corso ammonta ad € 2.389,00.

*** DISTRIBUZIONE DEL FONDO ***

Le indennità a cui il fondo è destinato restano disciplinate dagli art. 11, 13 e 34 del DPR 268/87, dall'art. 28 del DPR 347/83, dall'art. 49 del DPR 333/90.

Visto il fondo complessivo si concorda di destinare la somma secondo quanto sottoriportato:

€ _____	per indennità di turno;
€ _____	per indennità di reperibilità;
€ <u>360,00</u>	per indennità di rischio;
€ <u>189,00</u>	per maneggio valori;
€ _____	per orario ordinario notturno e festivo;
€ <u>1.840,00</u>	per fondo speciale condizioni di disagio.

*** CONCLUSIONI ***

I servizi svolti dovranno trovare riscontro nella timbratura delle presenze.

Nel caso il fondo per la remunerazione di particolari articolazioni di orari di lavoro, condizioni di disagio, pericolo o danno, non dovesse essere in tutto o in parte utilizzato, le eventuali economie vanno ad integrare il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

1) Fondo speciale di disagio = Euro 2.389,00

2) per l'attribuzione del fondo speciale disagio, sono utilizzati i seguenti criteri e importi:

a) Orario di servizio su turni settimanali (7 giorni lavorativi) comprendente il sabato e/o la domenica, senza che sia corrisposta l'indennità di turno, in quanto l'erogazione del servizio non raggiunge le 11 ore giornaliere:

Euro _____

b) Rientro in servizio per presenziare a riunioni di

Commissioni, Consiglio Comunale, etc.	€uro <u>11,00</u>
c) Spostamento del giorno di riposo, nel caso di orario di servizio articolato in turni:	€uro _____
d) Chiamata in servizio nel periodo di reperibilità:	€uro _____
e) Rientro in servizio fuori dall'orario di lavoro	€uro <u>11,00</u>
f) Prestazione di servizio nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e S. Patrono	€uro <u>31,00</u>
g) Servizio festivo	€uro <u>16,00</u>
h) Presenza in servizio per gare d'appalto	€uro <u>6,00</u>
i) Sostituzione personale addetto all'ufficio anagrafe e stato civile per apertura sportello al pubblico	€uro <u>20,00</u>
l) Sostituzione personale addetto servizio scuolabus	€uro <u>20,00</u>

I servizi svolti dovranno trovare riscontro nella timbratura delle presenze, ed essere autorizzati dal Responsabile del Servizio.

Nel caso il fondo per l'attribuzione del fondo speciale di disagio, non dovesse essere in tutto o in parte utilizzato, le eventuali economie vanno ad integrare il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

Art. 10

Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Le risorse variabili disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono quantificate in € 3.722,33

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno 2009:

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2009		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO
<u>C.C.N.L. 1/4/1999</u>	Art. 17 comma 2 – lettera e) Compenso remunerativo delle attività svolte in condizioni di disagio (*)	€ 2.389,00
	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 3.722,33
TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI		€ 6.111,33

(*) se non interamente attribuite, da sommare agli incentivi per la produttività ed il miglioramento dei servizi

Art. 11 **Riepilogo complessivo delle risorse**

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività, nonché del lavoro straordinario stanziato per l'anno 2009.

<i>Descrizione spesa</i>	<i>Importo in euro</i>
Risorse decentrate stabili	€ 24.245,24
Risorse decentrate variabili	€ 6.111,33
<i>Totale costo contrattaz.coll. decentrata</i>	€ 30.356,57
Fondo Lavoro straordinario	€ 4.698,38
<i>Totale generale</i>	€ 35.054,95

TITOLO V° **Definizione criteri di riparto delle risorse per la produttività**

Art. 12 **Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.**

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2009 sono pari a € 17.275,06, oltre alle eventuali somme non ripartite con riferimento alla finalità di cui all'articolo 9 (disagio) e art 13 (lavoro straordinario).

Tali risorse, assegnate in funzione degli obiettivi e dei programmi indicati negli strumenti di programmazione dell'Ente, verranno erogate al personale dipendente a consuntivo, entro il mese di febbraio 2010. Sono destinate a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dei servizi erogati dall'Ente, attraverso la realizzazione di progetti finalizzati (Progetti denominati: "PROGETTI ECOMUSEALI" – "DOTE SCUOLA – SERVIZI SOCIALI" – "EMAS" – "CHIAVI" – "AFFISSIONI"), di piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura degli uffici al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari, attuato mediante l'utilizzo di personale dipendente.

La valutazione sulla realizzazione dei progetti sarà eseguita a fine anno dal Segretario comunale che ne esporrà i risultati al dipendente interessato valutandone altresì le eventuali osservazioni; il progetto potrà essere considerato anche parzialmente realizzato con relativa liquidazione percentuale del fondo.

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Art. 13 **Fondo per il lavoro straordinario**

Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2009, ammonta a complessivi € 4.698,38 e viene ripartito sulla base delle ore di straordinario effettuate. Il fondo è costituito dalla spesa teorica pari a circa 48 ore per dipendente.

Le eventuali somme non erogate per il pagamento del lavoro straordinario confluiscono nel fondo produttività.

Art. 14 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

DIPENDENTI:

I rappresentanti

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:
